



*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

***Relazione illustrativa***

## **Sommario**

Premessa .....	3
Contenuti del Codice di comportamento INPS.....	3
Norme di apertura .....	4
Obblighi di condotta art.5-10 .....	4
Obblighi di condotta art.11-13.....	5
Obblighi di condotta art.14-19.....	6

## **Premessa**

In occasione dell'entrata in vigore del DPR n. 81 del 13 giugno 2023 e del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, l'Istituto ha aggiornato il "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" adottato con deliberazione n. 220 del 9 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione, al fine di adeguare il Codice in coerenza con la normativa sopraindicata.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 75/2013 dell'ANAC, si predispone la presente relazione illustrativa.

## **Contenuti del Codice di comportamento INPS**

Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della funzione pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.

Ogni dipendente dovrebbe basare il suo comportamento organizzativo sulla consapevolezza di concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dai vertici politici e amministrativi dell'INPS secondo le funzioni svolte e il grado di responsabilità connesso alla posizione rivestita.

Il suo comportamento deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza – intesa come rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse utilizzate – e dell'efficacia – intesa come capacità di raggiungimento dei risultati istituzionali – dei servizi gestiti dall'Istituto, considerando le esigenze dei cittadini utenti e l'importante rilevanza dei diritti sociali che l'Istituto tutela attraverso l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Pertanto, il suo comportamento sarà improntato:

- alla collaborazione con superiori e colleghi,
- all'osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali impartite dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività,
- all'adeguamento del comportamento all'interno e all'esterno dell'Istituto in modo da non arrecare danno di immagine, una tipologia di danno relativamente recente individuata e sanzionata dalla Corte dei conti, insieme ad altre (danno da disservizio, danno da tangente, ecc. ).

Si richiamano sinteticamente i singoli obblighi di comportamento previsti.

## **Norme di apertura**

In apertura il Codice dell'Istituto:

- definisce l'ambito soggettivo di applicazione, precisando che gli obblighi di condotta dallo stesso previsti riguardano tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi dirigenti e professionisti e, per quanto compatibili, anche i titolari di organi, organismi e loro componenti, i collaboratori, consulenti ed altri soggetti esterni che, con qualsiasi tipologia di contratto, incarico o convezione a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Istituto, i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto nonché il personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'Inps;
- rappresenta che la violazione delle norme ivi indicate – al pari della violazione delle norme del Codice generale - comporta per consulenti e collaboratori la risoluzione del rapporto con l'Istituto, mentre per i dipendenti, oltre a rilevare ai fini della valutazione della performance, determina responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dai Regolamenti di disciplina, incluse quelle espulsive.

Il Codice fissa i principi generali cui deve ispirarsi la condotta del dipendente dell'Istituto. In particolare:

- dispone che il dipendente osservi, oltre alle norme di legge e contrattuali, le disposizioni interne emanate dall'amministrazione, gli obblighi fissati dai Codici di comportamento, dai Regolamenti di disciplina e dalla sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO);
- prevede che il dipendente non abusi della sua posizione e svolga gli adempimenti di servizio perseguendo esclusivamente le finalità istituzionali, astenendosi da ogni iniziativa diretta alla realizzazione di interessi privati propri o altrui;
- prescrive, infine, al dipendente di concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

## **Obblighi di condotta art.5-10**

Alle norme di apertura seguono quelle che contemplano gli specifici obblighi di condotta.

In sintesi, gli artt. dal 5 al 10 prescrivono di:

- non chiedere e non accettare regali, compensi e altre utilità per lo svolgimento degli adempimenti di servizio. Il Codice esplicita le modalità ed i soggetti a cui devono essere consegnati i regali o altre utilità qualora superino la somma di 150,00 euro;
- svolgere attività ed incarichi extra - istituzionali nei limiti e con le modalità consentiti dall'apposito Regolamento dell'Istituto;
- di non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal dipendente nel caso in cui lo quest'ultimo abbia esercitato negli ultimi tre anni nei confronti dei soggetti medesimi poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto;
- comunicare all'Amministrazione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, con esclusione di partiti politici e sindacati, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio di appartenenza. Il Codice esplicita le modalità di effettuazione delle già menzionate comunicazioni, nonché di quelle previste dall'art. 6, comma 1, del Codice generale;
- astenersi dallo svolgimento degli adempimenti di servizio in tutte le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ovvero laddove esistano gravi ragioni di convenienza, e segnalare le circostanze alla competente dirigenza che è chiamata a pronunciarsi al riguardo, confermando l'astensione del dipendente ovvero autorizzando lo stesso allo svolgimento dell'adempimento.

### **Obblighi di condotta art.11-13**

Gli artt. dal 11 al 13 contemplano obblighi specificamente connessi a misure di prevenzione e repressione degli illeciti già previste dalla normativa anticorruzione.

Si tratta, precisamente, degli obblighi di:

- osservare le misure anticorruzione menzionate nella sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, e prestare collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, assicurando ogni informazione e adempimento richiesti;

- segnalare le condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento del servizio così come previsto dalla legge<sup>1</sup> e secondo le modalità operative definite dall'Istituto;
- rispettare gli adempimenti funzionali agli obblighi di trasparenza e garantire la tracciabilità dei processi operativi espletati;
- utilizzare i programmi software forniti dall'Istituto per la gestione e il monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti ed accedere alle banche dati gestite dall'Istituto esclusivamente per finalità lavorative istituzionali.

### **Obblighi di condotta art.14-19**

L'art. 14 riguarda il comportamento del dipendente nei rapporti privati, e prescrive, tra l'altro, il divieto di condotte che possano nuocere al prestigio dell'Istituto includendo, tra l'altro, anche le attività extra ufficio, la partecipazione a siti web e social network, In quest'ultimi casi il dipendente non deve utilizzare il nome, il marchio ed il logo dell'Istituto.

Inoltre, prevede appositi obblighi comportamentali attinenti:

- al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione;
- al divieto di divulgazione di informazioni, notizie di cui disponga o sia a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Gli artt. dal 15 al 17 disciplinano alcuni aspetti del comportamento da assumere sia in servizio, anche con riferimento ai rapporti con il pubblico, che in modalità di lavoro a distanza e prevedono, tra l'altro, gli obblighi di:

- comunicare tempestivamente il ricevimento di qualsiasi provvedimento dell'Autorità giudiziaria attestante l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, ovvero l'avvio o la pendenza di indagini, per fatti connessi o estranei all'attività di servizio. Il Codice esplicita le modalità di effettuazione della predetta comunicazione;
- respingere ogni pressione, condizionamento o sollecitazione diretta ad influire sul normale svolgimento dell'attività di servizio;

---

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

- gestire in modo adeguato le risorse strumentali nell'espletamento dell'attività di servizio, evitando qualsiasi spreco e di tenere comportamenti improntati al risparmio energetico;
- contribuire alla promozione ed al mantenimento di un ambiente lavorativo ispirato ai principi di correttezza, libertà, dignità e uguaglianza, ed astenersi da ogni comportamento che integri gli estremi della molestia morale o sessuale o che sia comunque discriminatorio nei confronti di altre lavoratrici o lavoratori ivi compresi i colleghi con disabilità;
- assicurare parità di trattamento tra cittadini, assicurati, aziende ed intermediari, evitando qualsiasi forma di discriminazione;
- astenersi da ogni dichiarazione pubblica concernente il suo servizio presso l'Istituto e l'attività istituzionale dell'Ente a meno che non sia stato formalmente autorizzato.

Il Codice si conclude con la previsione di particolari disposizioni per dirigenti, medici e professionisti, e per coloro che stipulano contratti per conto dell'Istituto ovvero svolgono adempimenti connessi alla esecuzione degli stessi.